

La Commissione europea verso la riscrittura della Direttiva ambientale

Tracciamento rifiuti, l'Ue vuole il Sistri in tutti gli stati membri

DI VINCENZO DRAGANI

Registri elettronici per il tracciamento dei flussi di rifiuti pericolosi su tutto il territorio geografico degli stati membri. E quanto prevede il nuovo schema di direttiva che riformula buona parte della disciplina comunitaria sui beni a fine vita presentata lo scorso 2 luglio 2014 dalla Commissione europea a Parlamento e Consiglio Ue. Il nuovo provvedimento in itinere, che sul punto sembra strizzare l'occhio al sistema di tracciabilità telematica dei rifiuti (meglio noto come «Sistri») già operativo in Italia dall'ottobre 2013, mira ad introdurre anche una stretta su gestione dei sottoprodotti e ricorso alla discarica. Sebbene parallelamente ad un allargamento dei rifiuti assimilabili agli «urbani» e alla semplificazione della gestione degli «speciali non pericolosi». Tracciamento rifiuti pericolosi. L'Ue prevede un upgrade dell'attuale sistema di controllo su produzione e destinazione finale dei rifiuti pericolosi, riformulando direttamente l'articolo 35 della direttiva 2008/98/Ce sulla ben nota «tenuta dei registri» da parte dei soggetti coinvolti nella filiera (nei quali devono essere indicati quantità, natura e origine dei rifiuti, nonché trasporto e

trattamento ultimo). Per la Commissione Ue gli stati devono predisporre dei registri elettronici (o comunque «coordinati») su cui riportare i dati dei residui pericolosi, dati che dovranno poi essere utilizzati in linea con il «registro europeo delle emissioni» ex Regolamento (Ce) n. 166/2006 (già fondato su una banca dati elettronica).

ASSIMILAZIONE RIFIUTI. Attraverso l'inedita definizione di «rifiuto urbano» la direttiva in corso di approvazione prevede la modifica dei criteri di assimilazione agli urbani dei rifiuti di provenienza diversa dalla domestica (ossia, da attività professionale o d'impresa). Per l'Ue vanno assimilati i rifiuti «simili, per natura o composizione» agli urbani, non prevedendo (a differenza del nostro dlgs 152/2006) alcun riferimento al parametro della «quantità».

SOTTOPRODOTTI ED «END OF WASTE». Le già note e generali condizioni da osservare per gestire, già a monte, i residui di lavorazione fuori dal regime dei rifiuti potrebbero non essere più sufficienti per alcune specifiche sostanze, in relazione alle quali la Commissione Ue si riserva di stabilire ulteriori e particolari criteri da soddisfare per conside-

rarli sottoprodotti. Per alcuni residui, (come carta, metalli, pneumatici, organici, «aggregati») inquadrabili sin dalla loro nascita come rifiuti L'Ue promette invece l'adozione in via prioritaria di nuove norme tecniche di recupero (cd. regole «end of waste») che consentiranno di gestirli oggettivamente come ordinari beni.

GESTIONE RIFIUTI NON PERICOLOSI. Fuori dall'obbligo di autorizzazione pubblica le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi, per le quali la direttiva in itinere chiederà solo la «registrazione» dei soggetti che la esercitano.

DISCARICHE. Fin dall'operatività della nuova direttiva, nelle discariche per rifiuti pericolosi non potranno più andare i rifiuti riciclabili (quali plastica, metallo, vetro, carta, cartone e altri biodegradabili). Dal 2015 il limite massimo di ammissibilità sarà del 25% del totale dei rifiuti urbani prodotti nell'anno precedente. E dal 2030 le porte delle discariche saranno aperte ai soli cd. «rifiuti residui», nuova definizione che identifica i rifiuti misti risultanti da processi di recupero che non possono più essere ulteriormente riabilitati a beni.